

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2020

139/2020/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1108^a riunione del 28 aprile 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lett. p) e l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00 o "TUEL");
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (di seguito: decreto legge 18/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità

procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedura di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazioni dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2014, 444/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico di talune gestioni dell’Ato unico della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 444/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 244/2015/R/idr, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 244/2015/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr), nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” e s.m.i. (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i. recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 12 luglio 2018, DSAI/49/2018/idr.

FATTO

1. Con deliberazione 627/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), destinatari di provvedimenti di esclusione dall’aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d’ufficio, per accertare l’applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UII.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 20 e 21 febbraio 2018 una verifica ispettiva presso il Comune di Venafro (IS) (di seguito anche Comune), gestore in economia del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Molise.
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione della deliberazione 444/2014/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha osservato (anche mediante i debiti conguagli) il divieto di esclusione dall’aggiornamento tariffario, avendo applicato all’utenza, nelle fatture emesse nel 2015 e con riferimento ai consumi 2013 e 2014, un incremento del 35% delle tariffe relative al servizio di acquedotto, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 15 novembre 2013 (punto 2.2. e documenti 2.2.b, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f. allegati alla *check list*);
 - ii. in violazione della deliberazione 244/2015/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha applicato la tariffa determinata d’ufficio dall’Autorità con la medesima deliberazione, avendo continuato ad applicare all’utenza, nelle fatture emesse nel 2016 e con riferimento ai consumi 2015 e parte del 2016, la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione e non avendo provveduto, in merito alle tariffe già applicate per gli anni 2012-2014, ad accantonare la differenza tra le tariffe applicate e la tariffa d’ufficio; inoltre, il mancato invio dei dati per il calcolo della tariffa MTI ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2015, così come prescritto dalla citata

- deliberazione 244/2015/R/idr (punto 2.2 e documento 2.2.g allegato alla *check list*);
- iii. in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, il Comune non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali, come ammesso in sede ispettiva dal medesimo Comune (punto 3.1 della *check list*);
- iv. in violazione dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta, da ultimo, nella deliberazione 444/2014/R/idr, il Comune non ha adottato la Carta dei servizi, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva, non risultavano cessate le condotte relative alle contestazioni in merito alla mancata applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 244/2015/R/idr, alla mancata fatturazione della componente tariffaria UI1 e alla mancata adozione della Carta dei servizi), con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.
5. Pertanto, con determinazione DSAI/49/2018/idr, è stato avviato, nei confronti del Comune di Venafro, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95.
6. Con nota del 31 ottobre 2019 (prot. Autorità 28481), il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune una richiesta di informazioni finalizzata a conoscere lo stato delle attività poste in essere successivamente alla comunicazione della determinazione DSAI/49/2018/idr, volte all'applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 244/2015/R/idr, anche mediante i dovuti conguagli per gli anni 2012-2019, all'applicazione della componente tariffaria UI1 per gli anni 2013-2019 e al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali degli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1 nonché all'adozione della Carta dei servizi conforme alla regolazione vigente. Con la medesima nota il Responsabile del procedimento ha altresì richiesto di indicare i ricavi del SII risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2017. A tale comunicazione il Comune non ha dato riscontro.
7. Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
8. Con nota 3 dicembre 2019 (prot. Autorità 32280), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
9. Nella fase decisoria del procedimento, il Responsabile del procedimento, con nota del 24 marzo 2020 (prot. Autorità 10364), ha formulato una richiesta di informazioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di conoscere la situazione relativa al versamento da parte del Comune di Venafro degli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1 di cui alla deliberazione dell'Autorità 6/2013/R/com, dal 2013 sino alla data della nota medesima.

10. Con nota del 2 aprile 2020 (prot. Autorità 11346), la Cassa per i servizi energetici e ambientali ha riscontrato la richiesta di informazioni di cui sopra comunicando che, alla data del 2 aprile 2020, il Comune di Venafro non risulta censito nell'Anagrafica CSEA e, di conseguenza, non risultano versamenti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per quanto concerne la componente tariffaria UII.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

11. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
12. L'art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l'Autorità, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d'ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo art. 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.
13. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
14. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del MTC).
15. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
16. Con la deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
17. L'art. 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'art. 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le casistiche indicate nel citato art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.

18. L'art. 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato art. 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche.
19. Ai sensi degli articoli 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi.
20. L'art. 2, comma 12, lett. p), della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto.
21. In particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.P.C.M. 29 aprile 1999 nonché alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore (art. 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)" e s.m.i. (di seguito: RQSII).
22. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, della RQSII, i gestori sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet, tra gli altri, la Carta dei servizi.
23. Con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati da vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1.
24. Con la deliberazione 444/2014/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012-2015 (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 1) le gestioni indicate nell'Allegato A alla medesima deliberazione, tra cui il Comune di Venafro che, alla data del 31 gennaio 2014, risultava non aver adottato la Carta dei servizi, intimando il medesimo gestore a provvedere all'adozione della stessa entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della citata deliberazione.
25. Con la deliberazione 244/2015/R/idr l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015 e comunque finché perdurano le casistiche ivi contemplate) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni della Regione Molise, tra cui il Comune di Venafro, ai

sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dei dati di cui alla medesima deliberazione.

26. Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che il valore ϑ pari a 0,9 fosse da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ medio) - in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2015 e che le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti per il primo periodo regolatorio 2012-2015 e i valori del moltiplicatore tariffario ϑ approvati da tale provvedimento vengano accantonate dai soggetti competenti al fine di essere conguagliate all'utente, anche sostenendo - secondo modalità che verranno definite dall'Autorità per il nuovo periodo regolatorio - il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione d'ambito, minimizzando l'impatto sull'utenza.
27. L'articolo 243-bis del d.lgs. 267/00, recante la "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" per i Comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, prevede, per quanto qui rileva, che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente possa deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente (comma 8, lett. a) e sia tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto (comma 8, lett. c).

Le singole contestazioni

In relazione alla violazione della deliberazione 444/2014/R/idr (violazione sub i)

28. Il Comune si è reso responsabile della violazione della deliberazione 444/2014/R/R/idr, in quanto, come risulta dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta nella verifica ispettiva, non ha osservato (anche mediante i debiti conguagli) il divieto di esclusione dall'aggiornamento tariffario, avendo applicato all'utenza, nelle fatture emesse nel 2015 e con riferimento ai consumi 2013 e 2014, un incremento del 35% delle tariffe relative al servizio di acquedotto approvato con la deliberazione della giunta Comunale n. 86 del 15 novembre 2013 (punto 2.2. e documenti 2.2.b, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati alla *check list*).

In relazione alla violazione della deliberazione 244/2015/R/idr (violazione sub ii)

29. Il Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione della deliberazione 244/2015/R/idr in quanto, come dallo stesso ammesso, non ha applicato la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione. Infatti, il Comune

ha continuato ad applicare all'utenza, nelle fatture emesse nel 2016 e con riferimento ai consumi 2015 e parte del 2016, la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione e non ha provveduto, in merito alle tariffe già applicate per gli anni 2012-2014, ad accantonare la differenza tra le tariffe applicate e la tariffa d'ufficio. Inoltre, il mancato invio dei dati per il calcolo della tariffa per gli anni 2014-2015 ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2015, così come prescritto dalla citata deliberazione 244/2015/R/idr (punto 2.2. e documento 2.2.g allegato alla *check list*).

Poiché ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro alla richiesta di informazioni del 31 ottobre 2019 – non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, modulato in considerazione del fatto che il Comune di Venafro con delibera del consiglio comunale n. 9 del 31 luglio 2014 ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243bis d.lgs. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 243 bis d.lgs. 267/2000 richiamato al punto 27.

In relazione alla violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr (violazione sub iii)

30. Il Comune, come dallo stesso ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali (punto 3.1 della *check list*), rendendosi in tal modo responsabile della violazione dell'art. 24, comma 1 della deliberazione 6/2013/R/idr.
31. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro del Comune alla richiesta di informazioni del 31 ottobre 2019 e, comunque, alla luce della risposta fornita da CSEA in data 2 aprile 2020 alla richiesta di informazioni rivoltale – non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché il Comune provveda ad applicare la componente tariffaria UI1 per gli anni 2013-2019 e a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali gli importi derivanti dall'applicazione della citata componente UI1.

In relazione alla violazione dell'articolo 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta, da ultimo, nella deliberazione 444/2014/R/idr (violazione sub iv)

32. Il Comune, infine, si è reso responsabile della violazione degli articoli 2, comma 4 della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5 della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta, da ultimo, nella deliberazione 444/2014/R/idr, in quanto, come risulta

dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, non ha adottato la Carta dei servizi (punto 2.1 della *check list*).

33. Poiché ad oggi – anche tenuto conto del mancato riscontro alla richiesta di informazioni del 31 ottobre 2019 – non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché il Comune provveda ad adottare la Carta dei servizi in conformità alla regolazione vigente.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

34. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.

L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

35. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Venafro ha violato alcune disposizioni in materia di regolazione del SII. In particolare, il Comune con le violazioni *sub i.*, *ii.* e *iii.* ha leso il diritto degli utenti serviti a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti. Inoltre, il Comune ha violato le disposizioni relative all’adozione della Carta dei servizi (violazione *sub iv.*), volte a garantire agli utenti una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che le violazioni contestate *sub ii.*, *iii* e *iv.* con il presente procedimento non risultano, allo stato, ancora cessate.
36. Per quanto riguarda l’*opera svolta dall’agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti.
37. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, dal bilancio relativo all’anno 2017 risulta che il Comune ha conseguito ricavi pari a 1.209.892,00 euro. Si precisa, inoltre, che con la delibera del consiglio comunale n. 9 del 31 luglio 2014, il Comune di Venafro ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243**bis** d.lgs. 267/2000 (di seguito: TUEL).
38. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 33.600 (trentatremilaseicento/00), di cui euro 24.700 (ventiquattromilasettecento/00) per la violazione delle deliberazioni dell’Autorità 444/2014/R/idr e 244/2015/R/idr, euro 2.600 (duemilaseicento/00) per la violazione dell’art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, euro 6.300 (seimilatrecento/00) per la violazione dell’art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell’art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell’art.

10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta, da ultimo, nella deliberazione 444/2014/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Venafro, nei termini di cui in motivazione, delle deliberazioni 444/2014/R/idr e 244/2015/R/idr, dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr, dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'art. 10, comma 5 della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta, da ultimo, nella deliberazione 444/2014/R/idr.
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Venafro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 33.600 (trentatremilaseicento/00), di cui euro 24.700 (ventiquattromilasettecento/00) per la violazione delle deliberazioni dell'Autorità 444/2014/R/idr e 244/2015/R/idr, euro 2.600 (duemilaseicento/00) per la violazione dell'art. 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/com, euro 6.300 (seimilatrecento/00) per la violazione dell'art. 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 7, comma 4, della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'art. 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta, da ultimo, nella deliberazione 444/2014/R/idr;
3. di ordinare al Comune di Venafro, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, delle differenze tra le tariffe determinate d'ufficio con la delibera 244/2015/R/idr e le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per l'anno 2012 e per l'anno 2013;
 - b) di presentare all'Autorità, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, un'istanza di determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime, anche al fine di assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 243-bis, comma 8, lett. c., d.lgs. 267/2000;
 - c) nelle more dell'approvazione delle tariffe di cui al punto b) che precede e, comunque, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, di disporre la restituzione agli utenti del SII delle eventuali differenze tra le tariffe massime consentite idonee a coprire integralmente il costo del servizio acquistato, ai sensi dell'art. 243bis, comma 8, lett. c), d.lgs. 267/2000, e le tariffe effettivamente applicate dal medesimo Comune per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
 - d) di introdurre, nei documenti di fatturazione di prossima emissione, la componente tariffaria UI1, di disporre, entro 180 giorni dalla comunicazione

del presente provvedimento, la fatturazione a conguaglio delle somme dovute dagli utenti a titolo di componente UI1 per gli anni 2013-2019 e di versare gli importi dovuti relativi a tale componente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- e) di adottare, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la Carta dei servizi in conformità alla regolazione vigente e di pubblicarla sul sito internet istituzionale del Comune di Venafro ai sensi dell'art. 54.1 dell'Allegato A alla delibera 655/2015/R/idr;
 - f) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione.
- 4) di ordinare al Comune di Venafro di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione di termini esecutivi;
- 5) di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4 e sempre considerata l'eventuale sospensione di cui al medesimo punto,, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
- 6) di ordinare al Comune di Venafro di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo.aeegsi@pec.energia.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
- 7) di notificare il presente provvedimento al Comune di Venafro mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.venafro.is.it, di darne comunicazione alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Molise a mezzo pec all'indirizzo molise.controllo@corteconticert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini